

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1584

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TUFFI, ALESSI, ALIVERTI, ARMELLIN, BERNI, BOTTA, CAFARELLI, CAROLI, SILVIA COSTA, FORTUNATO, GUALCO, ANGELO LA RUSSA, LECCISI, MASTRANZO, MELELEO, NUCCI MAURO, RICCIUTI, ROJCH, TISCAR, TORCHIO, SANZA, TANCREDI, TEALDI, SANESE, ZANFERRARI AMBROSO, ZOPPI

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico
in materia di pensioni privilegiate ordinarie

Presentata il 21 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale legislazione sulle pensioni privilegiate degli invalidi per servizio è contenuta nel titolo IV, parte I, e nel capo II, titolo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Va dato atto al legislatore del notevole sforzo fatto, oltre vent'anni fa, allorché provvede a coordinare in testo unico le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato; è giunto, però, il momento di rilevare che molte delle disposizioni danno luogo a sperequazioni macroscopiche: infatti o non sono più attuali o derivano da fonti normative diverse, alcune delle quali addirittura colpite da pronunce di incostituzionalità.

L'esigenza di riesaminare questo complesso di norme, rendendole più organiche, più chiare e più eque (anche nei confronti di categorie affini, quali gli invalidi di guerra e del lavoro), si è fatta più stringente con l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in base alla quale le pensioni privilegiate degli invalidi per servizio sono assoggettate a tassazione progressiva in quanto considerate, a tutti gli effetti, reddito, e quindi fiscalmente cumulabili con qualsiasi altro emolumento, cosa che non avviene per altre categorie di invalidi.

Sono titolari di pensione privilegiata ordinaria a carico dello Stato e delle casse amministrative dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per i dipendenti

degli enti locali (circa 166.000 invalidi), per lo più militari delle Forze armate e delle Forze dell'ordine (carabinieri, agenti della polizia di Stato, guardie di finanza, agenti di polizia penitenziaria), nonché vigili del fuoco, vigili urbani e altri dipendenti pubblici, i quali, a causa del loro servizio, hanno riportato mutilazioni o infermità ascrivibili a precise tabelle di classificazione, analoghe a quelle previste per le pensioni di guerra (decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981) ed infine i superstiti di militari caduti in servizio o deceduti per la recrudescenza delle menomazioni personali che hanno dato luogo alla concessione della pensione privilegiata ordinaria.

I dati statistici rilevano che il numero maggiore di appartenenti alle Forze armate contrae una menomazione fisica, più o meno grave e permanente, proprio all'inizio della carriera, con pochi, anzi pochissimi anni di servizio. Ne consegue, per esemplificare, che il caporal maggiore o il sergente riformato — e quindi licenziato dall'esercito senza conseguire il grado di maresciallo maggiore e il corrispondente stipendio — viene a godere di una pensione di importo assai inferiore a quella di cui godrà il maresciallo maggiore con lesioni meno gravi o, fortunatamente, senza aver subito la benché minima minorazione.

Secondo l'attuale legislazione, nella pensione privilegiata ordinaria, a parità di menomazione fisica, si riscontrano trattamenti economici molto sperequati tra le diverse categorie di invalidi.

Una normativa ingiusta, che causa macroscopiche sperequazioni tra il personale civile e militare della stessa amministrazione.

Se, dunque, è pacifico il principio previdenziale che un trattamento di pensione ordinaria sia differenziato in base al livello di retribuzione raggiunto nel periodo di attività, non sembra altrettanto accettabile e giusto che il trattamento di pensione « privilegiata » conseguente ad invalidità debba essere discriminato in base a valutazioni non legate a fatti e situazioni oggettive.

Per indennizzare una invalidità non possono e non debbono invocarsi principi diversi o valutazioni disparate ma occorre ispirarsi a criteri omogenei.

Ed è noto che la pensione privilegiata ordinaria degli invalidi per servizio è il risultato ibrido di due nature che derivano da due diverse matrici giuridiche:

1) il trattamento ordinario di quiescenza, maturato in rapporto di lavoro di pendente, che ha natura previdenziale;

2) il trattamento privilegiato di indennizzo di menomazioni, per lesioni o infermità, riportate in servizio e a causa di servizio, che ha natura risarcitoria.

Non vi è una distinzione organica e precisa della natura previdenziale e di quella risarcitoria della pensione dell'invalido per servizio — diversamente da quanto avviene nella disciplina delle pensioni degli invalidi di guerra e del lavoro — con conseguenze politiche, amministrative e fiscali, che arrecano incontestabilmente gravi danni, morali ed economici, a chi ha perduto in tutto o in parte la propria capacità lavorativa al servizio della collettività nazionale.

Si ritiene perciò necessario e urgente modificare l'ordinamento delle pensioni privilegiate ordinarie, operando una netta separazione delle due componenti evidenziate, staccando radicalmente dalla pensione ordinaria (che segue il suo destino di natura previdenziale) la pensione (o meglio « rendita »), che ha natura risarcitoria sua propria in quanto reintegrazione patrimoniale di danno per atti legittimi, e pertanto non tassabile (vedasi in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 1989).

Per il riordino di tale complessa e articolata materia si ritiene opportuno che il Parlamento deleghi il Governo ad elaborare un testo unico della pensionistica « privilegiata » per servizio, tenendo presenti i criteri stabiliti e i principi definiti nell'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere di una apposita commissione composta da dieci deputati e da dieci senatori nominati dai Presidenti delle due Camere, uno o più decreti legislativi per raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni privilegiate ordinarie, dirette ed indirette, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) separare nettamente dalla pensione previdenziale, che rimane soggetta alle norme in vigore, il trattamento meramente risarcitorio di lesioni subite dall'invalido per servizio, rapportato alla perdita totale o parziale dell'integrità fisica, sensoriale e materiale, analogamente a quanto sancito per le pensioni di guerra e le rendite INAIL;

b) estendere alle pensioni privilegiate per servizio, limitatamente alla parte risarcitoria, che deve essere di importo pari alla percentuale del grado di invalidità riconosciuto, i benefici fiscali di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, già sanciti per le pensioni di guerra e le rendite INAIL;

c) applicare alle pensioni privilegiate ordinarie, per la definizione delle lesioni invalidanti, quanto previsto alle tabelle allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, integrata con le voci delle malattie professionali previste per gli infortuni sul lavoro;

d) semplificare le procedure di liquidazione e di pagamento;

e) estendere il beneficio della norma, per la vedova e per gli orfani dei caduti per servizio, di cui all'articolo 38 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per il 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.